



0

4.7
[Handwritten signatures and marks]

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL' IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

Parere n. 2717 del 11/05/2018

Progetto:	<p style="text-align: center;">ID_VIP: 3525</p> <p>Disposto L. 241/90, Piano di utilizzo terre e rocce da scavo, ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica, impianto idroelettrico Barbaresco, richiesta revisione parere CTVA/2509 del 6/10/2017</p> <p style="text-align: center;"><i>Parere Tecnico (ex art. 9 del D.M. 150/07)</i></p>
Proponente:	<p style="text-align: center;">Soc. San Francesco Energie S.r.l.</p>

[Extensive handwritten notes and signatures covering the bottom half of the page]

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

VISTA la nota prot. n. DVA-644 del 12/01/2018, acquisita al prot. n. CTVA-136 del 12/01/2018, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (*Direzione o DVA*) ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (*Commissione o CTVIA*), "per le opportune considerazioni ed eventuali ulteriori seguiti di competenza", la nota dell'08/01/2018, acquisita al prot. DVA-352 del 09/01/2018, recante osservazioni del Consulente Legale della Società San Francesco Energie S.r.l. (*Proponente*), ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, con riferimento all'istruttoria di VIA relativa al progetto denominato "Ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica - Impianto idroelettrico Barbaresco" (codice identificativo **ID_VIP: 3524**) e al procedimento di espressione del Parere Tecnico ex art. 9 D.M. 150/07 in merito al pertinente "Piano di Utilizzo Terre ai sensi del D.M. 161/2012" (codice identificativo **ID_VIP: 3525**).

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008;

VISTO il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 inerente il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014, L. 116/2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare l'art.12, comma 2, con il quale si dispone la proroga le funzioni dei Componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS in carica alla data dell'entrata in vigore del detto D.L. fino al momento della nomina della nuova Commissione;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 recante "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente

la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114".

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.

VISTO in particolare l'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. relativo a "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza", che recita: "1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione".

PRESO ATTO che con nota prot. n. DVA-23692 del 16/10/2017, la Direzione ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, comunicando al Proponente ed alle Amministrazioni interessate gli esiti sia dell'istruttoria di VIA riguardante il progetto in argomento sia del procedimento di approvazione, con Parere Tecnico ex art. 9 D.M. 150/07, del relativo "Piano di Utilizzo Terre ai sensi del D.M. 161/2012" [ID_VIP: 3525].

RICHIAMATO il Parere n. 2509 del 06/10/2017, acquisito al prot. DVA-23150 del 10/10/2017, con il quale la Commissione, nel ritenere "carente, insufficiente e quindi non esaustiva rispetto a quanto prescritto dal D.M. n. 161/2012 la documentazione prodotta dal Proponente con riferimento al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo [...]" ha valutato che "non sussistono le condizioni per poter approvare il PUT in questione, non essendo stati prodotti dal Proponente alcuni contenuti relativi a questioni sostanziali che appaiono ostative all'espressione di un parere positivo sul Piano di Utilizzo stesso [...]" ed ha pertanto espresso "parere negativo in merito all'approvazione del Piano di Utilizzo del materiale da scavo ai sensi del D.M. n. 161/2012, relativo alla proposta di progetto denominato "Impianto idroelettrico di Barbaresco (CN) - Progetto di ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica", nei Comuni di Barbaresco e Castagnito (Provincia di Cuneo, Regione Piemonte), presentato dalla società San Francesco Energie S.r.l. ("Proponente")".

RICHIAMATI in particolare i Rilievi al Proponente espressi nel citato Parere n. 2509 del 06/10/2017 della Commissione, che di seguito si riportano:

"[...]"

- la caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo presso il sito di produzione è stata pianificata dal Proponente ma ad oggi non risulta essere stata svolta;
- in merito al piano di campionamenti ed analisi, il PUT prevede di considerare soltanto una parte del set di parametri analitici da ricercare (Tabella 4.1 dell'Allegato 4 al D.M. n. 161/2012): il Proponente ha infatti escluso la determinazione sia dell'amianto, perché la sostanziale assenza nel territorio di rocce asbestifere e di amianto da insediamenti antropici, sia quella di BTEX ed IPA, in quanto l'area di scavo si trova a una distanza maggiore di 20 m da infrastrutture viarie di grande comunicazione, non sono presenti insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera e inoltre la volumetria di scavo del cantiere è inferiore a 150.000 m³;
- il Piano di Utilizzo prodotto:
 - non fornisce la suddivisione del volume totale in banco dei materiali da scavo nelle diverse litologie (mancano le stime dei quantitativi di complesso sabbioso/ghiaioso e complesso marnoso);
 - per i materiali da scavo derivanti da aree demaniali prevede soltanto un generico riutilizzo nell'ambito di attività industriali, come inerti assimilabili ai materiali di cava, con il conferimento presso una cava autorizzata che dovrà essere individuata nel territorio, ma non indica esplicitamente un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte di terzi;
 - non definisce quali operazioni di normale pratica industriale sono previste al fine di migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali da scavo per il loro

reimpiego;

- non individua l'ubicazione di potenziali siti di destinazione e riutilizzo, anche alternativi tra loro, né i processi industriali di impiego dei materiali da scavo né i relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie;
- non specifica né i percorsi interessati dal trasporto del materiale da scavo tra le diverse aree coinvolte nel processo di gestione (dal sito di produzione a possibili siti di utilizzo, poiché il Proponente ha dichiarato che non sono previsti siti di deposito intermedio) né le modalità di trasporto previste (su strada o con altri mezzi);
- non fornisce le risultanze della caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo, indispensabili per accertare che in suddetti materiali sussistano i requisiti di qualità ambientale (mancano i certificati di analisi di campioni di terreno e di acque sotterranee, dal momento che, come già osservato, il Proponente non ha provveduto ad eseguire tale caratterizzazione nel corso della fase progettuale), e pertanto non consente di dimostrare che nei materiali da scavo le concentrazioni di elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 al D.M. n. 161/2012 non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e dei potenziali siti di destinazione;

[...].

CONSIDERATO che con nota del 25/10/2017, acquisita al prot. n. DVA-25162 del 31/10/2017, il Proponente ha **chiesto il differimento** di 60 giorni dei termini per la conclusione del procedimento di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, al fine di predisporre osservazioni e controdeduzioni al Parere n. 2510 [ID_VIP: 3524] e al sopra citato Parere n. 2509 [ID_VIP: 3525] della Commissione del 06/10/2017.

CONSIDERATO che con nota prot. n. DVA-25757 dell'08/11/2017, la Direzione ha **concesso il differimento richiesto**, alla luce delle motivazioni addotte dal Proponente.

CONSIDERATO che con la nota dell'08/01/2018, acquisita al prot. n. DVA-352 del 09/01/2018 e al prot. n. CTVA-136 del 12/01/2018, recante **Osservazioni ex art. 10-bis della Legge n. 241/90**, il Consulente Legale del Proponente ha rappresentato che:

“[...]

deposita con la presente le seguenti

**FORMALI E MOTIVATE OSSERVAZIONI,
ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990,
SULLA MANIFESTA VIOLAZIONE DI LEGGE,
SUB SPECIE DEGLI ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. 241/1990,
CON CONSEGUENTE ECCESSO DI POTERE
PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA**

[...]

In ogni caso, la SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L. ha inteso confutare anche nel merito i pareri n. 2509 e 2510 del 6 ottobre 2017 comunque espressi dalla CTVA istituita presso il MATTM, affidando allo Studio di Ingegneria Dott. Ing. CAPELLINO la formulazione delle Controdeduzioni, delle Relazioni e delle Planimetrie infra meglio riportate e costituenti parte integrante e sostanziale delle presenti Osservazioni:

1. Controdeduzioni al Parere n. 2510 del 6 ottobre 2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS - ISTRUTTORIA VIA - ID_VIP: 3524, a firma Dott. Ing. Antonio CAPELLINO e Dott. For. Giorgio COLOMBO;
2. Controdeduzioni al Parere n. 2509 del 6 ottobre 2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS - PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO - Parere tecnico - ID_VIP: 3525, a firma Dott. Ing. Antonio CAPELLINO e Dott. Geol. Luca ARIONE;
3. Relazione tecnica di analisi del sovrasfruttamento dell'acquifero superficiale, a firma Dott. Ing. Antonio CAPELLINO;
4. Planimetria con individuazione delle aree irrigabili e dei pozzi esistenti;
5. Planimetria con individuazione del percorso di trasporto e destinazione del materiale di scavo.

Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto insta affinché il MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE provveda, in sede di autotutela, ad accogliere integralmente le istanze infra meglio indicate.

Premesso ed osservato quanto sopra, il sottoscritto insta affinché il MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE voglia accogliere le seguenti:

ISTANZE

- annullare e/o revocare integralmente, in sede di autotutela, per le motivazioni ut supra espresse, la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, assunta al n. 23692 prot. del 16 ottobre 2017, e notificata in pari data alla SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L.;
- riavviare il procedimento amministrativo de quo per l'acquisizione dei pareri vincolanti dell'A.I.P.O, del MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, nonché della REGIONE PIEMONTE, e per la conseguente espressione del nuovo parere a cura della CTVA, nonché per una approfondita disamina delle allegate Controdeduzioni, Relazioni e Planimetrie a firma dello Studio di Ingegneria Dott. Ing. CAPELLINO, recanti la data Gennaio 2018;
- provvedere ad una nuova valutazione dell'istanza di V.I.A. presentata dalla SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L., ad intervenuta acquisizione dei pareri vincolanti espressi dall'A.I.P.O, dal MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, nonché dalla REGIONE PIEMONTE, previa approfondita disamina delle allegate Controdeduzioni, Relazioni e Planimetrie a firma dello Studio di Ingegneria Dott. Ing. CAPELLINO, recanti la data Gennaio 2018;

CON ESPRESSA RISERVA

nella denegata ipotesi di mancato accoglimento integrale delle suesposte istanze, di esperire, nell'esclusivo interesse della SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L., ogni più opportuna azione avanti la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi - ivi compreso il risarcimento dei danni -, previe le eventuali istanze cautelari.
[...]"

VALUTATO che tali Osservazioni attengono principalmente al procedimento di VIA [ID_VIP: 3524], a cui si rimanda per le argomentazioni e gli esiti del supplemento di istruttoria di questa Commissione.

VISTA ed ESAMINATA la documentazione tecnica trasmessa dal Proponente a supporto delle citate Osservazioni, costituita dalle **Controdeduzioni** e dagli **Elaborati di approfondimento** di seguito elencati:

- *Controdeduzioni al Parere n. 2510 del 6 ottobre 2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS - ISTRUTTORIA VIA - ID_VIP: 3524*, a firma Dott. Ing. Antonio CAPELLINO e Dott. For. Giorgio COLOMBO;
- *Controdeduzioni al Parere n. 2509 del 6 ottobre 2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS - PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO - Parere tecnico - ID_VIP: 3525*, a firma Dott. Ing. Antonio CAPELLINO e Dott. Geol. Luca ARIONE;
- *Relazione tecnica di analisi del sovrasfruttamento dell'acquifero superficiale*, a firma Dott. Ing. Antonio CAPELLINO;
- *Planimetria con individuazione delle aree irrigabili e dei pozzi esistenti*;
- *Planimetria con individuazione del percorso di trasporto e destinazione del materiale di scavo*.

VISTO in particolare l'*Elaborato 2* recante *Controdeduzioni al Parere n. 2509 del 6 ottobre 2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS - PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO - Parere tecnico - ID_VIP: 3525*.

CONSIDERATO che suddetto *Elaborato 2* consiste in una **relazione tecnica di aggiornamento** del Piano di Utilizzo delle terre da scavo generate dagli sbancamenti necessari per la realizzazione del progetto in argomento.

CONSIDERATO che:

- nella prima parte dell'*Elaborato 2* il Proponente ha illustrato normativa di riferimento, inquadramento geografico del sito, inquadramento urbanistico, inquadramento geologico e geomorfologico e caratteristiche idrogeologiche;
- tale documento tecnico prosegue con la descrizione di indagini geognostiche ed ambientali svolte sul sito, assetto litologico, risultati di analisi ambientali, attività di indagine storica effettuate nell'area e utilizzo previsto delle terre da scavo, riportando in Appendice A i rapporti di prova di analisi chimiche e test di cessione dei terreni;
- il Proponente ha indicato la durata di validità del Piano di Utilizzo, pari a n. 24 mesi dall'inizio dei lavori di scavo.

VALUTATO che:

- con riferimento al *Rilievo* sulla **caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo**, nel mese di dicembre 2017 il Proponente ha effettuato presso il sito in esame indagini geognostiche ed ambientali, eseguendo:
 - n. 2 pozzetti esplorativi con escavatore fino alla profondità massima di 4 m da p.c. (Tab. 1);
 - n. 6 analisi chimiche su campioni di terreno provenienti dai pozzetti esplorativi;
 - n. 6 test di cessione su campioni di terreno dagli stessi pozzetti esplorativi.

Tab. 1. Schema di campionamento dei terreni

Punto sondaggio A - Quota terreno 147.13 m.slm		
Campione	Profondità (m)	Litologia
1-A	0.00-1.00	Ghiaia con sabbia
2-A	1.00-2.00	Ghiaia con sabbia
3-A	2.00-3.00	Marna
Punto sondaggio B - Quota terreno 147.78 m.slm		
Campione	Profondità (m)	Litologia
4-B	0.00-1.00	Ghiaia con sabbia
5-B	1.00-2.00	Ghiaia con sabbia
6-B	3.00-4.00	Marna

- per quanto concerne il *Rilievo* su **amianto, BTEX ed IPA**, la determinazione di tali inquinanti non è stata esclusa dalle indagini ambientali effettuate in sito dal Proponente a dicembre 2017, come indicato dallo screening analitico eseguito sui campioni di terreno (Tab. 2).

Tab. 2. Screening analitico utilizzato per i campioni di terreno

Elementi metallici e non metallici
Arsenico
Cadmio
Cobalto
Cromo totale
Cromo VI
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Zinco
Idrocarburi pesanti (C>12)
BTEX
IPA
amianto

- in merito al *Rilievo* sulla **suddivisione nelle diverse litologie**, il Proponente ha fornito le seguenti stime dei quantitativi di complesso sabbioso/ghiaioso e complesso marnoso. I materiali generati dagli scavi consistono in 40.510 m³, così ripartiti:
 - 35.710 m³ da aree demaniali, di cui:
 - ❖ 11.300 m³ in ghiaia con sabbia;
 - ❖ 24.410 m³ in marna;
 - 4.800 m³ da aree private, di cui:
 - ❖ 1.450 m³ in ghiaia con sabbia;
 - ❖ 3.350 m³ in marna.
- riguardo al *Rilievo* su **aree demaniali e possibile produzione o utilizzazione da parte di terzi**, il Proponente ha dichiarato che i materiali di scavo provenienti da aree private saranno completamente riutilizzati in sito all'interno del cantiere mentre quelli derivanti da scavi su aree demaniali saranno a disposizione dell'Ente competente. Il Piano di Utilizzo elaborato avrà quindi validità allorché gli Enti decidano di trattare i materiali di scavo provenienti da aree demaniali come "sottoprodotti": in tal caso la soluzione prevista sarà l'esclusione del regime di rifiuto per le terre da scavo, che di conseguenza saranno sottoposte al regime di sottoprodotti (art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/06)

nell'ambito di processi industriali (inerti assimilabili ai materiali di cava). Pertanto la gestione delle terre da scavo prevede che circa 35.710 m³ di materiale in esubero, provenienti dagli scavi di sbancamento in aree demaniali, siano utilizzati come sottoprodotti: 11.300 m³ di ghiaia con sabbia saranno usati come inerti assimilabili ai materiali di cava mentre 24.410 m³ di marna saranno impiegati nella produzione di laterizi.

- per quanto attiene al *Rilievo* su **operazioni di normale pratica industriale**, il Proponente ha rappresentato che, in previsione di suddetto utilizzo, la ghiaia con sabbia sarà sottoposta a selezione granulometrica, finalizzata a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali.
- con riferimento al *Rilievo* sull'**ubicazione di potenziali siti di destinazione e riutilizzo**, la soluzione di destinare i materiali da scavo al riutilizzo come inerti assimilabili ai materiali di cava (depositi sabbioso-ghiaiosi) o come materiale per la produzione di laterizi (marne) è maturata con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sull'ambiente. La scelta del sito di conferimento del materiale è stata effettuata dal Proponente sulla base dei seguenti criteri:
 - distanza dal sito di scavo;
 - qualità degli impianti di lavorazione
 - garanzie sulla possibilità di riutilizzo nel sito (in funzione dei dati di produzione degli impianti).

Il sito di destinazione è stato individuato dal Proponente nell'impianto di Cave Gabbio S.r.l., ubicato in via Priosa 3/A nel Comune di Govone (CN), in grado di ricevere e lavorare sia le marne sia la ghiaia con sabbia;

- relativamente al *Rilievo* su **percorsi interessati e modalità di trasporto**, il sopra menzionato impianto di Cave Gabbio S.r.l. si trova a circa 8,6 km di distanza dall'area di intervento e potrà essere raggiunto attraverso una "viabilità scorrevole, priva di criticità", lungo il percorso illustrato dal Proponente nello specifico *Elaborato 5 (Planimetria con individuazione del percorso di trasporto e destinazione del materiale di scavo)*. Inoltre il Proponente ha assicurato che le terre da scavo saranno caricate direttamente sui mezzi per il trasporto alla cava e pertanto non sono previsti siti di deposito intermedio;
- per quanto riguarda il *Rilievo* sulle **risultanze della caratterizzazione ambientale**, il Proponente ha fornito, in Appendice A all'*Elaborato 2*, i rapporti di prova rilasciati dal Laboratorio Floramo S.r.l.:
 - i risultati delle n. 6 analisi chimiche (n. 3 campioni x n. 2 punti di sondaggio) evidenziano che i campioni di terreno prelevati dal Proponente a dicembre 2017 presso il sito di progetto sono conformi alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e B (Siti ad uso commerciale e industriale) della Tabella 1, Allegato V, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
 - i risultati dei n. 6 test di cessione indicano che i campioni di terreno prelevati dal Proponente a dicembre 2017 sono conformi ai limiti di accettabilità di legge, come da Decreto 05/04/2006, n. 186, Allegato III.

VALUTATO che le indagini svolte hanno consentito al Proponente di definire e analizzare con maggiore precisione:

- l'assetto geomorfologico, geologico e idrogeologico locale;
- la stratigrafia dei terreni;
- le attività pregresse sul sito;
- la qualità ambientale delle terre da scavo;
- le modalità di utilizzo del materiale.

VALUTATO che il Proponente ha integrato il PUT fornendo contenuti richiesti dagli Allegati 1 e 5 al D.M. n. 161/2012.

VALUTATO tuttavia che permangono carenze nell'elaborazione del Piano di Utilizzo su aspetti fondamentali ai fini dell'approvazione del medesimo, dal momento che il Proponente ha trascurato di cogliere e approfondire l'opportunità di reimpiegare in sito e in alveo il materiale in esubero proveniente da aree demaniali, del volume di circa 35.710 m³, con interventi volti a non modificare l'equilibrio del fiume Tanaro e a limitare gli impatti ambientali indotti, preferendone invece il conferimento ad un impianto.

VALUTATO inoltre che la movimentazione di tali terre e rocce da scavo, in considerazione delle significative volumetrie interessate e del percorso da compiere per raggiungere la destinazione finale individuata, necessita di attività di trasporto su mezzi pesanti, il cui transito produce impatti a carico delle matrici ambientali interferite, che non sono stati stimati dal Proponente.

RITENUTA dunque non esaustiva la documentazione integrativa presentata dal Proponente con riferimento al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo per la proposta di progetto di cui trattasi, non essendo state risolte le suddette criticità.

VALUTATO in conclusione che, alla luce delle **Osservazioni** ex art. 10-bis della Legge n. 241/90, delle **Controdeduzioni** e degli **Elaborati** di approfondimento trasmessi dal Consulente Legale del Proponente con nota dell'08/01/2018, continuano a non sussistere le condizioni per poter approvare il PUT aggiornato, non essendo stati prodotti contenuti relativi a questioni sostanziali che risultano ostative all'espressione di un parere positivo sul Piano di Utilizzo stesso ai sensi del D.M. n. 161/2012.






RICHIAMATO in conclusione il citato **Parere n. 2509 del 06/10/2017** formulato con riferimento al PUT relativo alle opere in argomento, confermando le valutazioni istruttorie espresse dalla Commissione e in esso contenute.












Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

RITIENE:

















- di **non accogliere l'istanza di riesame** della Società **San Francesco Energie S.r.l. (Proponente)** di cui alla nota di *Osservazioni* del Consulente Legale dell'08/01/2018 (acquisita al prot. n. DVA-352 del 09/01/2018 e al prot. n. CTVA-136 del 12/01/2018), **ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, relativamente al Parere n. 2509 del 06/10/2017, per i motivi sopra espressi;**
- di **confermare il Parere n. 2509 del 06/10/2017**, acquisito al prot. DVA-23150 del 10/10/2017, con il quale la Commissione ha espresso "*parere negativo in merito all'approvazione del Piano di Utilizzo del materiale da scavo ai sensi del D.M. n. 161/2012, relativo alla proposta di progetto denominato "Impianto idroelettrico di Barbaresco (CN) - Progetto di ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica", nei Comuni di Barbaresco e Castagnito (Provincia di Cuneo, Regione Piemonte), presentato dalla società San Francesco Energie S.r.l. ("Proponente")*".





Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Saverio Altieri	ASSENTE

Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	
Avv. Filippo Bernocchi	
Ing. Stefano Bonino	
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	
Ing. Stefano Calzolari	
Ing. Antonio Castelgrande	
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	
Prof. Carlo Collivignarelli	
Dott. Siro Corezzi	
Dott. Federico Crescenzi	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	
Ing. Chiara Di Mambro	ASSENTE
Ing. Francesco Di Mino	ASSENTE





Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
Ing. Despoina Karniadaki	
Dott. Andrea Lazzari	ASSENTE
Arch. Sergio Lembo	
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	
Avv. Michele Mauceri	
Ing. Arturo Luca Montanelli	
Ing. Francesco Montemagno	
Ing. Santi Muscarà	
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	
Cons. Roberto Proietti	
Dott. Vincenzo Ruggiero	

Dott. Vincenzo Sacco	ASSENTE
Avv. Xavier Santiapichi	ASSENTE
Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	
Arch. Francesca Soro	
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	
Ing. Roberto Viviani	ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE